



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 05/09/2018

OGGETTO: Ricorso al Tar di Catania promosso dalla Sig.ra Bertone Carmela – Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Cinque** del mese di **Settembre** ore **13,10** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **il Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al Tar di Catania promosso dalla Sig.ra Bertone Carmela – Rappresentanza legale in giudizio e nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Angelo Marturano con studio in Giardini Naxos che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 120 DEL 30.08.2019

Oggetto	Ricorso al Tar di Catania promosso dalla Sig.ra Bertone Carmela, Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Sturiale Carmelina, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- in data 11.06.2019 Prot.n. 12475, perveniva a questo Ente il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sez. Staccata di Catania, proposto dalla Sig.ra Bertone Carmela, per l'annullamento della Concessione Edilizia in sanatoria n 19/SAn emessa dal Comune di Giardini Naxos in data 03.08.2016, per l'accertamento dell'inadempimento della P.A. all'obbligo di provvedere entro il termine di legge all'istanza di revoca della Concessione edilizia n sanatoria n. 19/San di cui alla pec del 12.07.2018 prot. n. 16277, e la condanna al risarcimento del danno conseguente a comportamento colposo dell'Amministrazione Comunale, con vittoria di spese, (All.1);
- con nota prot. n. 12836 del 14.06.2019, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV^ Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;
- con nota prot. n. 16955 del 21.08.2019, il Responsabile dell'UTC comunicava la necessità di resistere in giudizio, avverso il suddetto ricorso;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *"tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso"*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 3.806,40, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso dinanzi al Tar di Catania, proposto dalla Sig.ra Bertone Carmela, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Prenotare la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	2000	2019	2000
2020	1806,4	2020	1806,4
TOTALE	3806,4	TOTALE	3806,4

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;


8) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

10) trasmettere copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo

Stavale Corinthe



Il Proponente

[Handwritten signature]

Art. 1)

SUBDICE
CONTESTAZIONE
IN AUTORE

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

11 GIU. 2019

Protocollo N° 1775

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

sede di

- CATANIA -

RICORSO

La sig.ra **Bertone Carmela**, nata a Ionia (CT) il 16.11.1944 e residente in 26 Mayfair Dollarv Des Ormeaux P.O. CANADA H9G2A8, (cod. fisc. BRT CML 44S56 E018C), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Carrozza (cod. fisc. CRR PTR 33H15 F158K – pec: pietrocarrozza@pec.studiocarrozza.it) e Carlo Carrozza (cod. fisc. CRR CRL 74B15 F158L – pec: carlocarrozza@pec.studiocarrozza.it), nonché dall'avv. Cinzia Rita Gloriana Capizzi (cod. fisc. CPZ CZR 78E50 C351J – pec: cinzia.capizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) per procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio legale Capizzi, in Via Etna, 183 95124 Catania (CT).

- ricorrente -

contro

il **Comune di Giardini Naxos**, in persona del Sindaco *pro tempore*, c.f. 00343940839, con sede in Piazza Abate Cacciola 98035 Giardini-Naxos ME,

- resistente -

e nei confronti di

- **Sedicihouse società a responsabilità limitata semplificata**, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig. **Santangelo Carmelo**, con sede in Adrano (CT), Via Kafka n. 6, codice fiscale, partita I.V.A. 05492290878;

- **Rapisarda Carmine**, nato a Catania il 18.04.1960, residente in Catania, Via

Enrico Pantano n. 6, codice fiscale RPS CMN 60D18 C351U;

- controinteressati -

per l'annullamento

della concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN. emessa dal Comune di Giardini Naxos in data 03.08.2016 (doc. 1) e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

e in via subordinata per l'accertamento

dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla procedura avviata con istanza inviata a mezzo pec del 12.07.2018 prot. N. 16277 del 13.07.2018 (doc. 2) avente ad oggetto Revoca della Concessione Edilizia n. 19/SAN rilasciata dal Comune di Giardini Naxos il 03.08.2016 e contestuale richiesta di accesso agli atti.

A.- La sig.ra Bertone Carmela è proprietaria di un appartamento posto all'ultimo piano di un edificio (quarta elevazione fuori terra) sito nel Comune di Giardini Naxos, Via Libertà n. 1/A, trasferito da potere della sig.ra Belfiore Grazia, con atto in Notar Corsaro del 30.06.1983, Rep. 359, Reg. il 19.07.1983 (cfr. doc. 3).

Il lastrico solare di copertura dell'intero fabbricato immediatamente sovrastante detto appartamento è rimasto di proprietà esclusiva di parte venditrice che si è riservata il diritto di sopraelevazione.

B.- Successivamente alla stipula del contratto di compravendita in Notar Corsaro, e precisamente nel mese di novembre 1988, il sig. Priolo Cateno (costruttore dell'edificio dove è sito l'appartamento Bertone) ha eretto

- senza il necessario titolo abilitativo - sul tetto di copertura dell'appartamento Bertone un vano abusivo per la cui demolizione la sig.ra Belfiore Grazia (proprietaria della terrazza in questione) ha promosso autonomo giudizio.

Con sentenza n. 747 del 26.06.1996 depositata il 05.10.1996 (passata in autorità di giudicato), il Tribunale di Messina - dopo aver accertato l'abusività della sopraelevazione edificata sul predetto lastrico solare (giacchè eseguita arbitrariamente oltre che in violazione della normativa antisismica) - ha condannato il sig. Priolo alla demolizione del su citato vano mansarda (cfr. doc. 4).

In data 15.04.2000, il Giudice del Tribunale di Taormina, su ricorso avanzato dai germani Buzzurro (eredi di Belfiore Grazia) disponeva darsi esecuzione all'ordine del Tribunale di Messina.

Pertanto, in data 09.05.2001, l'U.G. provvedeva - in esito al sopralluogo effettuato - a reimmettere i germani Buzzurro nel pieno possesso del terrazzo e manufatto le cui chiavi venivano consegnate, con verbale del 31.05.2001.

Quanto alla demolizione della costruzione illegittima, il Priolo se ne assumeva personalmente l'onere e le spese, provvedendo agli strumenti amministrativi e con la supervisione del CTU, ing. Emilio Panassiti di Messina, a suo tempo nominato dal Giudice dell'esecuzione.

Ciò nonostante, il Priolo non ottemperava all'obbligo ivi statuito.

Le su dedotte circostanze sono state evidenziate nella comunicazione 04.06.2002 n. prot. 11872 a firma dell'avv. De Arcangelis, inviata per conoscenza anche al Comune di Giardini Naxos (cfr.doc. 5).

Con ordinanza n. 45/UTC del 01.10.2002, il Comune di Giardini Naxos ha revocato in autotutela la concessione edilizia n. 34/san del 23.05.2002 avente ad oggetto il volume realizzato sul lastrico solare atteso che il piano attico costituisce l'oggetto dell'ordine di demolizione statuito nella sentenza di condanna n. 747 del 26.06.1996.

Successivamente, in data 31.03.2004, il sig. Vincent Buzzurro (avente causa della sig.ra Belfiore) ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'articolo 32 del Decreto-legge 269/2003 in relazione al vano in questione.

Sennonché, con atto di compravendita in Notar Vicari 28.05.2013 n. 7610 Rep. e n. 2570 Racc, i sig.ri Lidia e Vincent Buzzurro (eredi della sig.ra Belfiore Grazia) hanno alienato l'immobile abusivo costruito sulla terrazza al sig. Rapisarda Carmine.

C.- L'ordine di demolizione del manufatto abusivo ed il conseguente ripristino dello *status quo ante* è rimasto inadempito poiché né gli eredi della Belfiore, sig.ri Vincent e Lidia Buzzurro, né il sig. Rapisarda Carmine (cui, nel frattempo, era stata trasferita la proprietà del lastrico solare e relativo vano abusivo appartenente alla Belfiore, da potere dei predetti eredi) vi hanno dato esecuzione.

Ed anzi, in spregio alla predetta sentenza, il Comune di Giardini Naxos, in data 03.08.2016, ha rilasciato al sig. Rapisarda, concessione in sanatoria dell'illecito edilizio n. 19 del 03.08.2016.

Solo per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che, a seguito di formale istanza della stessa Bertone, è stato avviato – il 23.11.2017 dal competente Ufficio Urbanistica del Comune di Giardini Naxos, un procedimento di

revoca della predetta concessione edilizia n.19/2016, mai concluso

dall'amministrazione comunale con provvedimento espresso nei termini

di legge (cfr. **doc. 6** Nota prot 95921 del 23.11.2017 e Nota prot n. 25923 del 23.11.2017).

Successivamente, con atto in Notar Gurrieri del 20.10.2017, il sig. Rapisarda Carmine ha alienato alla soc. "SEDICHOUSE Srl", in persona del sig. Santangelo Carmelo n.q. di amministratore unico e legale rappresentante della suddetta società, la proprietà del suddetto vano censito al catasto al Foglio 6, particella 900, sub. 5.

D.- In seguito al trasferimento del lastrico solare e del vano abusivo ivi costruito nel lontano 1988, il sig. Santangelo Carmelo, durante gli scorsi mesi di aprile/maggio 2018 - in violazione della normativa antisismica e probabilmente senza alcuna autorizzazione - ha effettuato notevoli innovazioni e modifiche allo stato dei luoghi, che hanno compromesso la stabilità e la sicurezza della terrazza di copertura dell'immobile sottostante di proprietà della ricorrente causando la comparsa di cospicue e diffuse infiltrazioni nell'appartamento Bertone, con conseguente insalubrità dell'unità abitativa in questione, come accertato dal consulente di parte della odierna istante ing. Morgante (cfr. **doc. 7**).

In considerazione dell'assoluta inerzia di controparte, la ricorrente è stata costretta, suo malgrado, a promuovere azione ex art. 688 c.p.c. e, in subordine, ex art. 700 c.p.c. allo stato pendente innanzi al Tribunale di Messina recante n. 256/2019 R.G. per l'udienza di giuramento di CTU del 31.05.2019.

Successivamente, con pec del 12.07.2018 a firma del procuratore della

ricorrente, la sig.ra Bertone ha nuovamente formulato al Comune di Giardini Naxos istanza di revoca della Concessione Edilizia n. 19 rilasciata in data 03.08.2016 attesa l'illegittimità del manufatto edificato dal sig. Priolo Cateno (oggi di proprietà della soc. Sedichouse S.r.l. a seguito di vendita effettuata dal sig. Rapisarda) in quanto costruito in violazione delle norme in materia edilizia ed antisismica (così come emerge dalla predetta sentenza) (cfr. doc. 8).

La pec veniva protocollato al n. Prot. 16277 del 13.07.2018 (cfr. doc. 9).

Nel tempo successivamente trascorso, tuttavia, l'Amministrazione comunale non ha dato corso al procedimento, né ha riscontrato le richieste inoltrate dalla sig.ra Bertone o da di lei legale.

Pertanto, stante la perdurante inerzia del Comune di Giardini Naxos, la sig.ra Bertone adisce codesto Ecc.mo Tar per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato all'istanza presentata dalla ricorrente nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, oltre che per l'annullamento della concessione in sanatoria n. 19/2016 per i seguenti

MOTIVI

I.- Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 21 septies legge 241/1990: nullità della concessione edilizia in sanatoria 19/SAN del 03.08.2016.

A.- Il provvedimento di concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN del 03.08.2016 è nullo in ragione dell'originaria accertata abusività del manufatto per cui è stata concessa la sanatoria.

In particolare, l'illiceità della costruzione eretta sul terrazzo di copertura

del fabbricato (piano sovrastante l'immobile della sig.ra Carmela Bertone) è stata accertata con sentenza n. 747/1996 emessa dal Tribunale di Messina in data 26.06.1996, che ne ha disposto, per l'effetto, la conseguente demolizione.

La suddetta statuizione – non essendo stata impugnata nei termini di legge – ha assunto l'autorità di giudicato formale e sostanziale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.

Da quanto sopra, ne consegue:

a.- la sostanziale incompatibilità logico-giuridica tra la coeva accertata abusività del vano eretto sul terrazzo di copertura dell'edificio sito in Giardoni Naxos e del conseguente ordine di demolizione statuito nella sentenza n. 747/1996 e la successiva concessione edilizia in sanatoria 19/san, rilasciata dall'ufficio urbanistica dell'amministrazione comunale in spregio al giudicato nascente dalla statuizione giudiziale:

b.- la nullità dell'atto amministrativo adottato in violazione del giudicato civile.

Invero, ai sensi dell'art 21 *septies* della legge 241/1990 *“È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”*.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il giudicato esterno costituisce un elemento che non può essere incluso nel fatto, ma è assimilabile agli elementi normativi, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo

accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del *ne bis in idem*, **corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione** (Cassazione civile, sez. un., 16/06/2006, n. 13916).

Pertanto, la presentazione di istanza di sanatoria edilizia non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l'improcedibilità, nemmeno a seguito d'ingiusto rilascio di concessione edilizia in sanatoria, in quanto incompatibile con sentenza di condanna passata in giudicato che spiega effetti erga omnes.

È stato ulteriormente evidenziato che **la portata oggettiva e soggettiva del giudicato, nell'imporre una esecuzione materiale di quanto illecitamente realizzato, in realtà esclude la stessa necessità giuridica (id est: imprescindibilità) della concessione edilizia**, rilevando che in effetti proprio la puntualità e cogenza del giudicato a tutela del diritto dominicale esclude ogni potere dell'amministrazione di sottrarsi (ovvero di consentire di sottrarsi) al *dictum* giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1482/2013).

Nel caso di specie, l'Amministrazione comunale, posta a conoscenza dell'emissione da parte del Tribunale di Messina della sentenza n. 747/1996 che accertava l'abusività del vano e ne ordinava la demolizione, non avrebbe dovuto esercitare il potere amministrativo (emettendo la concessione in sanatoria) ma semmai - in conformità al giudicato civile - ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.

Tanto è vero che, in fase di istruttoria del procedimento amministrativo

iniziato con precedente istanza della sig.ra Bertone del 07.08.2017 n. prot. 17818. il funzionario istruttore tecnico del procedimento, dott. Cacciola, con nota prot. n. 25921 del 23.11.2017, sosteneva che la concessione edilizia in sanatoria 19/2016 era stata erroneamente rilasciata sull'assunto che l'Amministrazione non era a conoscenza della sentenza n. 747/1996 e dava atto che *"..è necessario procedere alla revoca della concessione edilizia in Sanatoria n. 19/2016 rilasciata al signor Rapisarda Carmine (ex Buzzurro Vincent) in quanto, il manufatto come disposto nella sentenza, non doveva esistere considerato che il Tribunale di Messina ne aveva disposto la demolizione"* (cfr. doc. 6).

Per l'effetto, con nota n. prot. 25923 del 23.11.2017, a firma del responsabile del procedimento dott. Ravidà, la P.A. avviava il procedimento di revoca della concessione edilizia in Sanatoria n. 19 del 03.08.2016 (cfr. doc. 6); tuttavia, il suddetto procedimento non è stato concluso nei termini di legge.

A dimostrazione e conferma dell'accertata abusività si consideri, peraltro, che ancor prima dell'istruzione del procedimento amministrativo per la revoca della concessione in sanatoria n. 19/San del 03.08.2016, l'amministrazione comunale - con provvedimento n. 73/San del 10.10.2002 - aveva concesso al Priolo (costruttore del vano abusivo) la suddetta sanatoria n. 73/2002 soltanto per l'ampliamento ai piani terra, primo e secondo del fabbricato sito in Giardini Naxos censiti al catasto al fg. di mappa n. 6, particelle 900 sub. 1, 2, 3, 4 e non anche per il sub. 5 corrispondente al vano mansarda dichiarato abusivo dal Tribunale di Messina con la citata sentenza (cfr. doc. 10).

È dunque pacifico che la concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN del 03.08.2016, emesso in violazione del precedente giudicato formatosi sulla sentenza n. 747/1996, è illegittima e dovrà essere annullata ai sensi dell'art. 21 septies lg. 241/1990.

B.- Si ribadisce, altresì, l'assoluta illegittimità della concessione in sanatoria n. 19/SAN del 03.08.2016 anche in considerazione della palese contraddittorietà con il precedente provvedimento rilasciato dalla stessa Amministrazione comunale con concessione n. 73/SAN del 10.10.2002 a firma, tra l'altro, dello stesso funzionario responsabile Geom. Ravidà.

Ed invero, con tale ultimo provvedimento 73/San del 10.10.2002, la P.A. non ha concesso la sanatoria per il sub. 5 (concernente – lo ribadiamo – il vano abusivo costruito dal Priolo) proprio sulla fondamentale premessa che l'accertamento in ordine alla illegittimità della costruzione era stata già valutata e deliberata nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Messina. Sez. Taormina, definito con sentenza n. 747/1996.

Ed infatti, nelle premesse della concessione n. 73/San del 10.10.2002, si legge testualmente quanto segue: *"Vista l'ordinanza n. 45/UTC del 01.10.2002 con la quale è stata revocata in autotutela la Concessione edilizia in sanatoria n. 34/san del 23.05.2002 in quanto il piano attico è oggetto della sentenza n. 747 del 26.06.1996"...* rilascia concessione edilizia in sanatoria per l'ampliamento ai piani terra, primo e secondo in difformità della C.E. n. 59/1981 del 01.04.1981 e sopraelevazione del piano terzo, in assenza di concessione edilizia, nel fabbricato sito in Giardini Naxos n. 231 e Via Libertà n. 3 censito al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 6 Particelle n. 900 sub.

1, 2, 3, 4 destinato ad ufficio il piano terra ed a civile abitazione i restanti piani...".

Sicché, la concessione in sanatoria successivamente disposta n. 19/San del 03.08.2016 relativa alla mansarda abusiva, si pone in netto contrasto con il precedente provvedimento amministrativo adottato dalla P.A..

L'esistenza di un precedente agire legittimo avrebbe imposto all'amministrazione di conformare il successivo proprio operato anziché emanare la concessione in sanatoria n. 19/San viziata per i motivi su esposti e per le ragioni di cui *infra*.

Sicché, in presenza di contraddittorietà tra provvedimenti, si ravvisa la sussistenza dell'eccesso di potere (Consiglio di Stato Sez. V, 5 settembre 2011 n. 4982) con la conseguenza che l'atto *de qua* (concessione n. 19/San/2016) dovrà essere ritenuta nulla ed in ogni caso illegittima.

II.- Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 31 comma 2 e 117, co. 1 e 2, c.p.a e art. 2, comma 8, lg. 241/1990 e dell'art. 2 L.R. 10/1991.

Il combinato disposto dell'art. 2 comma 8 Legge 241/1990 (rinvio al Codice del Processo Amministrativo in materia di silenzio inadempimento) e degli artt. 31 comma 2 e art 117 commi 1 e 2 del D. lgs 02.07.2010 n. 104 (ovvero il Codice del Processo Amministrativo) sanciscono un obbligo giuridico in capo alla P.A. di provvedere sull'istanza del privato, configurandosi, in caso di inosservanza, il silenzio-inadempimento ricorribile.

L'art. 31 del cod. proc. amm. stabilisce espressamente quanto segue:

"Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi

ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere (comma 1). L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (comma 2)".

Altresi, ai sensi dell'art. 2 L.R. 10/1991 "Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni.

Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte".

Nel caso di specie, da ultimo, con nota prot. del 12.07.2018 a firma del procuratore della ricorrente, la sig.ra Bertone ha formulato al Comune di Giardini Naxos istanza di revoca della Concessione Edilizia n. 19 rilasciata in data 03.08.2016 attesa l'illegittimità del manufatto edificato dal sig. Priolo Cateno (oggi di proprietà della soc. Sedicihouse S.r.l. a seguito di vendita effettuata dal sig. Rapisarda) in quanto costruito in violazione delle norme in materia edilizia ed antisismica (così come emerge dalla predetta sentenza) (cfr. doc. 8).

Il procedimento amministrativo, avviato con la citata pec del 12.07.2018 n. Prot. 16277 del 13.07.2018 (cfr. doc. 9) non veniva concluso nel termine di 30 giorni previsto *ex lege*.

In ragione di quanto sopra, se la P.A. è diventata inadempiente alla scadenza del termine del 11.08.2018 (trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza del privato 12.07.2018), l'azione giudiziaria avverso l'inadempimento di cui all'art 31 c.p.a. è esperibile *"non oltre un anno dalla*

scadenza del termine di conclusione del procedimento”, pertanto deve essere esercitata entro l’**11.08.2019**.

Manifesta è l’illegittimità del silenzio in cui perpetua il Comune di Giardini Naxos a fronte della formale istanza notificata dall’odierna ricorrente a provvedere in tal senso.

La facoltà di intraprendere la presente iniziativa costituisce, dunque, l’unico rimedio giudiziale contro l’inerzia della P.A., non ulteriormente tollerabile per i rischi statici che il vano abusivo determina alla stabilità del fabbricato ed in particolare agli appartamenti sottostanti l’area di copertura.

Sussiste, peraltro, la legittimazione della sig.ra Bertone Carmela a promuovere la suddetta azione in quanto soggetto terzo, titolare di un indiscusso interesse legittimo.

Secondo il giudice amministrativo, il procedimento di impugnazione del titolo edificatorio non mira a tutelare l’interesse dei privati bensì l’interesse generale al corretto uso e sviluppo del territorio.

In particolare, per pacifica giurisprudenza, la legittimazione dei soggetti terzi, non direttamente destinatari del provvedimento, è riconosciuta in base al criterio cosiddetto della *vicinitas*, ovvero in caso di stabile collegamento materiale tra l’immobile del ricorrente e quello interessato ai lavori, quando questi ultimi comportino - **come nel caso di specie** - *contra legem* un’alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio (Consiglio di Stato sez. VI - 21.03.2016 n. 1156).

Il Consiglio di Stato, più precisamente, ha rilevato come in caso di ricorso avverso i titoli edilizi singoli, lo stabile collegamento dell’immobile del terzo con quello interessato dai lavori (cd. *vicinitas*) sia autonomamente

idoneo a fondare la legittimazione ad agire, giacchè il pregiudizio della situazione soggettiva protetta del ricorrente è considerato in re ipsa in ragione dell'abuso edilizio.

Ciò in quanto ogni edificazione abusiva incide se non sulla visuale, quanto meno sull'equilibrio urbanistico del contesto e l'armonico e ordinato sviluppo del territorio a cui fanno necessario riferimento i titolari di diritti su immobili situati in prossimità di quelli interessati dagli abusi (*ex multis* in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 2015 n. 2861).

La ricorrente, come sopra affermato, è proprietaria di un appartamento posto all'ultimo piano di un fabbricato condominiale sito nel Comune di Giardini Naxos, Via Libertà n. 1/A; nel lastrico solare di copertura dell'intero fabbricato immediatamente sovrastante detto appartamento è stato costruito il vano abusivo per cui è stata, illegittimamente, disposta la concessione edilizia in sanatoria 19/san del 03.08.2016.

In ragione dei principi di cui sopra, risulta, del tutto, indiscussa la legittimazione della sig.ra Bertone Carmela a proporre l'azione ex art. 31 c.p.a.

Sull'accertamento della pretesa dedotta ex art. 31 co. 3 c.p.a.

Ai sensi dell'art. 31, co 3, c.p.a. *"Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione"*.

L'attività sanzionatoria della P.A. concernente l'attività edilizia abusiva

è connotata dal carattere vincolato e non discrezionale.

Infatti, il giudizio di difformità dell'intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che costituisce il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, non è connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, l'ordine di demolizione di opere abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare (Consiglio di Stato, sez. VI, 06.09.2017 n. 4243).

Sulla scorta dei principi anzidetti, la p.a. dovrebbe disporre la rimozione e/o revoca della concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN del 03.08.2016 a seguito del giudicato civile, configurandosi l'eventuale proposizione dell'istanza del privato, onde ottenere l'annullamento, non correlata al dovere d'annullare (che già sussiste in capo alla p.a. a seguito del giudicato), ma alla sua osservanza da parte della p.a.

Sul punto, pertanto, si osserva quanto segue:

a.- L'esecuzione di una costruzione in assenza del permesso di costruire o in violazione delle norme edilizie dà luogo ad un **illecito permanente** che comporta l'impossibilità dell'attività edificatoria in qualsiasi zona del territorio comunale e la conseguente ingiunzione di demolizione determina il tempestivo abbattimento del manufatto abusivo ad opera del responsabile, trattandosi di un obbligo imposto per ragioni di tutela del territorio.

Pertanto, la concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN. è stata illegittimamente emessa dalla P.A. in spregio all'interesse pubblico sotteso.

b.- L'art. 31 del Dpr 380/2001 T.U.E. stabilisce che *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3"*.

La normativa stessa prevede altresì, in caso di mancata demolizione, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del Comune, finalizzata alla demolizione "in danno", a spese dei responsabili dell'abuso.

Dunque, si tratta di sanzioni amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e, come tali, sono rivolte non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche e sono, generalmente, trasmissibili nei confronti degli eredi del responsabile e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del bene (Corte Cassazione penale, Sez. III, 29.11.2018 n.53661).

Ed anzi, **la P.A. è obbligata ad ingiungere la demolizione dei manufatti abusivi** ed anche a sostituirsi ai privati inadempienti mediante l'acquisizione delle opere abusive e la loro rimozione in danno del responsabile.

Ciò ad ogni evidenza non è stato fatto.

c.- L'amministrazione che si mostra inerte nell'esercizio del proprio

dovere/potere per tutelare l'interesse pubblico, non può operare sulla legittimità di un'opera la cui origine è illegittima (edificazione *sine titulo*) e per la quale il giudice ne ha ordinato la demolizione con sentenza passata in giudicato (nella specie con sentenza n. 747/1996 del 19.06.1996).

L'abuso edilizio costituisce, infatti, un illecito permanente, in relazione alla potestà sanzionatoria della Pubblica Amministrazione, non è soggetta a termini di prescrizione o decadenza (T.A.R. sez. II Torino 06.03.2018 n. 283).

Infatti, con provvedimento del Cons. Stato Sez. VI, 29-11-2017, n. 5585, si è affermato il principio per cui il decorso del tempo non può incidere sulla doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito e, conseguentemente, **deve essere escluso che l'ordinanza di demolizione di immobile abusivo possa essere seguita da una concessione edilizia in sanatoria.**

In questo caso, dunque, l'ordine di demolizione è motivato dall'accertato carattere abusivo dello stesso immobile (sentenza del Tribunale di Messina n. 747/1996 passata in giudicato).

d.- Nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte della Pubblica amministrazione nell'esercizio di un potere – dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione *sine titulo*) è sin dall'origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata (T.A.R. sez. I Lecce, 13.02.2018 n. 255).

Sulla scorta dei superiori principi, pertanto, la concessione edilizia in

sanatoria n. 19/SAN del 03.08.2016 deve essere revocata del provvedimento deve essere eseguita poiché risulta correlata alla necessità di curare l'interesse pubblico concreto ed attuale, volto al ripristino della legalità violata e la procedura è da qualificare come annullamento.

Non è in alcun modo concepibile l'idea di connettere al decorso del tempo e all'inerzia dell'amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l'abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l'edificazione avvenuta senza titolo (Dpr 380/2001 T.U.E.), non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta - e inammissibile - forma di sanatoria (CdS Adunanza plenaria n. 9/2017).

Tale circostanza, pertanto, motiva l'urgenza ad eseguire la revoca di sanatoria e a procedere nei termini previsti dall'art. 2 L. 241/1990, poiché il sig. Santangelo persiste nell'operare arbitrariamente ed abusivamente su parti di lastrico solare ad uso condominiale, cagionando ulteriori danni all'immobile sottostante che si sarebbero potuti evitare nel caso in cui l'Amministrazione avesse dato seguito alla predetta sentenza di demolizione.

Domanda di risarcimento danni

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, *"in merito al pregiudizio della situazione soggettiva protetta dei terzi, il danno è da ritenersi in re ipsa per gli abusi edilizi, in quanto ogni edificazione abusiva incide sull'equilibrio urbanistico del contesto e sull'armonico e ordinato sviluppo del territorio"* (Cons. di Stato, sez. VI, 21.03.2016, n. 1156).

Pertanto, provata la colpevole inerzia perpetrata dall'Amministrazione

nel ripristino della legalità ed essendo stata raggiunta anche la prova dell'elemento soggettivo della colpa della P.A. (in quanto la palese ed oggettiva inosservanza dell'obbligo di concludere il procedimento teso alla rimozione delle opere abusive non risulta giustificato dal Comune, con riferimento, ad esempio, a difficoltà oggettive di tipo tecnico o organizzativo rispetto al caso concreto cfr. sul punto TAR Campania - Salerno, sezione II sent. n. 1054 del 12.06.2017), ne consegue che devono essere liquidati i danni determinati dal comportamento illegittimo dell'Amministrazione comunale.

Ciò premesso, nel caso in esame, si ritiene che parte ricorrente abbia sufficientemente dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi fondanti un giudizio di responsabilità nei confronti del Comune di Giardini Naxos, avendo comprovato di aver ripetutamente sollecitato l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti necessari a rimuovere il manufatto abusivo situato sulla sovrastante terrazza ed avendo proposto innumerevoli diffide per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione dei suddetti manufatti

Quanto alla decorrenza degli effetti lesivi che il privato può far valere nella presente azione risarcitoria, si ritiene che essa debba farsi coincidere con la data 03.08.2016, ovvero con la data in cui il Comune ha rilasciato concessione in sanatoria n. 19/SAN con un atteggiamento palesemente contrastante con il precedente provvedimento rilasciato dalla stessa Amministrazione comunale con concessione n. 73/SAN del 10.10.2002 a firma, tra l'altro, dello stesso funzionario responsabile Geom. Ravidà che invece aveva escluso la sanatoria per il sub. 5 proprio in considerazione della sentenza del Tribunale di Messina n. 747/1996.

Quanto alla determinazione del ristoro per i denunciati effetti lesivi, la

costruzione del vano abusivo comporta *ex se* una indebita *deminutio* del valore dell'appartamento della sig.ra Bertone e della sua fruibilità, che in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 del codice civile e dell'art. 30 c.p.a. possono liquidarsi, in via equitativa, dal 2016 a tutt'oggi, dunque per un periodo di circa due anni, nella misura, all'attualità, di € 30.000,00 (euro trentamila/00), somma sulla quale dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo (cfr. Tar Campania n. 1054/2017).

In ogni caso, la ricorrente formula formale richiesta che il Tribunale nell'ambito della Sua cognizione esclusiva disponga consulenza tecnica d'ufficio per liquidare i danni sopra indicati.

In via subordinata, si affida alla valutazione equitativa del Tribunale per la diversa liquidazione.

Ciò premesso, si chiede che il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accolga le seguenti

DOMANDE

1.- Accertare e dichiarare la nullità della concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN del 03.08.2016 ai sensi dell'art. 21 septies lg. 241/1990.

2.- In subordine, ritenere ed accertare l'inadempimento della P.A. all'obbligo di provvedere entro il termine previsto dalla legge, all'istanza di revoca della concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN di cui alla pec del 12.07.2018 prot. n. 16277.

3.- Per l'effetto, ordinare all'amministrazione del Comune di Giardini Naxos di provvedere entro un termine congruo di trenta giorni, all'uopo

disponendo nella medesima sentenza la nomina di un commissario ad acta con potere di sostituirsi alla P.A. per l'adozione di un provvedimento richiesto nel caso la P.A. persista nella sua inerzia oltre tale termine.

4.- In ogni caso, accertare l'illegittimità della concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN del 03.08.2016 ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.p.a. e conseguentemente annullare e/o revocare il detto provvedimento amministrativo.

5.- Ritenere e condannare il Comune di Giardini Naxos al risarcimento del danno conseguente al comportamento colposo della amministrazione comunale, pari alla diminuzione del valore dell'appartamento della ricorrente a motivo della mancata demolizione del vano abusivo, nella misura che sarà determinata a seguito di consulenza tecnica ovvero nella misura liquidata equitativamente di euro 30.000,00 ovvero nella diversa misura liquidata in via equitativa dall'ill.mo Tribunale adito.

6.- In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il danno sofferto dalla ricorrente pari alla riduzione del valore dell'appartamento di cui la sig.ra Bertone è proprietaria derivante dalla mancata demolizione del vano abusivo.

7.- Condannare il Comune di Giardini Naxos al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.

Si allegano i seguenti atti e documenti:

1.- Concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN del 03.08.2016.

2.- Istanza di revoca concessione edilizia in sanatoria 19/SAN del 12.07.2018, prot. n. 16277 del 13.07.2018.

3.- Atto in Notar Corsaro del 30.06.1983, Rep. 359, Reg. il 19.07.1983

4.- Copia sentenza del Tribunale di Messina n. 747 del 26.06.1996 dep.

il 05.10.1996.

5.- Comunicazione avv. De Arcangelis 04.06.2002 n. prot. 11872.

6.- Copia nota prot 25921 del 23.11.2017 e nota prot n. 25923 del 23.11.2017.

7.- Relazione tecnica a firma dell'ing. Morgante del 08.01.2019.

8.- Istanza di revoca della concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN inviata a mezzo pec il 12.07.2018.

9.- Nota Comune di Giardini Naxos prot. n. 16277 del 13.07.2018.

10.- Copia concessione edilizia in sanatoria n. 73/San del 10.10.2002.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato di € 650,00.

Messina-Catania, 29 maggio 2019

Avv. Carlo Carrozza

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della sig.ra Bertone Carmela, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale Amministrativo di Catania ho dato copia, notizia e notifica del suesteso ricorso a:

1.- il **Comune di Giardini Naxos**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Piazza Abate Cacciola 98035 Giardini-Naxos ME, ivi consegnandone copia a mani di

2.- **Sedicihouse società a responsabilità limitata semplificata**, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig. **Santangelo Carmelo**, con sede in Adrano (CT), Via Kafka n. 6, codice fiscale, partita I.V.A. 05492290878, ivi consegnandone copia a mani di

3.- **Rapisarda Carmine**, nato a Catania il 18.041960, residente in Catania, Via Enrico Pantano n. 6, codice fiscale RPS CMN 60D18 C351U, ivi consegnandone copia a mani di

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Carlo Carrozza, con studio in Messina, Via Cesare Battisti, 167, cod. fisc. CRR CRL 74B15 F158L, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina, nella mia qualità di difensore della sig.ra **BERTONE CARMELA**, nata a Ionia (CT) il 16.11.1944 e residente in 26 Mayfair Dollarv Des Ormeaux P.Q. CANADA H9G2A8, (cod. fisc. BRT CML 44556 E018C), che difendo unitamente all'avv. Pietro Carrozza (cod. fisc. CRR PTR 33H15 F158K – pec: pietrocarrozza@pec.studiocarrozza.it) ed all'avv. Cinzia Rita Gloriana Capizzi (cod. fisc. CPZ CZR 78E50 C351J – pec cinzia.capizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio legale Capizzi, in Via Etnea, 183 95124 Catania (CT)

NOTIFICO AD OGNI EFFETTO DI LEGGE


- il ricorso del 29.5.2019 (nome file: ricorso_Bertone_TAR), innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sede di Catania, per l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN. emessa dal Comune di Giardini Naxos in data 03.08.2016 e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, e in via subordinata per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla procedura avviata con istanza inviata a mezzo pec del 12.07.2018 prot. N. 16277 del 13.07.2018 avente ad oggetto Revoca della Concessione Edilizia n. 19/SAN rilasciata dal Comune di Giardini Naxos il 03.08.2016 e contestuale richiesta di accesso agli atti.

- procura alle liti (nome file: procura_Bertone_TAR) originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così modificato dal DM 48/2013;

1.- al **COMUNE DI GIARDINI NAXOS**, in persona del Sindaco pro tempore, Piazza Abate Cacciola Snc - 98035 Giardini-Naxos (ME) – cod. fisc. 00343940839 trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC protocollogiardininaxos@pec.it, estratto dall'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, in data odierna;

2.- alla società **SEDICHOUSE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA**, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig. Santangelo Carmelo, con sede in Adrano (CT),

Via Kafka n. 6, codice fiscale, partita I.V.A. 05492290878, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica



certificata all'indirizzo PEC sedicihouse@pec.it, estratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC) in data odierna;

ATTESTO

- che gli atti notificati in copia informatica sono conformi agli originali, anche informatici, oggetto di notificazione, da cui sono stati estratti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012. N. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art.1 L. 24 dicembre 2012, n. 288 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e succ. mod.;
- che il messaggio PEC, inviato dall'indirizzo carlocarrozza@pec.studiocarrozza.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:
- il ricorso 29.5.2019 innanzi al Tribunale Amministrativo di Catania per l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 19/SAN. emessa dal Comune di Giardini Naxos e in via subordinata per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla procedura avviata con istanza inviata a mezzo pec del 12.07.2018 prot. N. 16277 del 13.07.2018 avente ad oggetto Revoca della Concessione Edilizia n. 19/SAN rilasciata dal Comune di Giardini Naxos il 03.08.2016;
- procura alle liti originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così modificato dal DM 48/2013;

Messina, 10 giugno 2019

Firmato digitalmente

Avv. Carlo Carrozza

Io sottoscritta sig.ra BERTONE CARMELA, nata a Ionia (Catania) il 16.11.1944, ed residente in 26 Mayfair Dollars Des

Ormeaux P.Q. CANADA H9G2A8, cod. fisc. BRT GMI. 44556 E018C, nomino miei difensori gli avvocati Pietro Carrozza

(c.f. CRR PIR 33H13 F158K - pec: pietrocarrozza@pec.studiocarrozza.it) e Carlo Carrozza (c.f. CRR CRJ. 74B15

F158L - pec: carlocarrozza@pec.studiocarrozza.it) del foro di Messina e Pavv. to Cinzia Rita Gloniana Capizzi (c.f. CPZ

CZR 78F50 C351) - pec: cinzia.capizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) del foro di Catania per rappresentarmi e

difendermi in questo giudizio innanzi al TAR Sezione di Catania ed in ogni sua fase e grado, ivi compresa le eventuali fasi

di gravame e di esecuzione, conferendo loro congiuntamente e disgiuntamente tutte le facoltà di difesa e di legge,

comprese quelle di effettuare il tentativo di conciliazione, transigere e conciliare, chiamare in causa terzi, proporre

domande riconvenzionali, farsi sostituire, nominare altri legali domiciliatari e rinunciare agli atti di causa. Eleggo

domicilio presso lo studio legale Capizzi in Catania Via Etnea n. 183. Dichiaro espressamente di avere preso

visione dell'informatica, anche attraverso il sito www.studiocarrozza.it, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo

(UE) 2016/679 e esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. Dichiaro, inoltre, di essere stata informata, ai

sensi dell'art. 4, 3° comma del D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto

e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo D. Lgs. e della possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 2 c. ss. del

decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014 n. 162 alla

convenzione di negoziazione assistita.

Dichiaro, altresì, di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare,

delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le

informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì,


dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, nel

nel quale sono distinti gli oneri, le spese, anche forfetarie, e il compenso professionale.

Dichiaro, infine, di essere stata resa edotta degli estremi della polizza professionale.



Voca. ed autografa firma



F.to Avv. Carlo Carrozza

Dettaglio Email

Mittente: carlocarrozza@pec.studiocarrozza.it

Destinatari: protocollogiardininaxos@pec.it

Data: 10-06-2019 Ora: 19:31 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Testo Email



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso dinnanzi al Tar di Catania promosso dalla Signora Bertone Carmela;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **ricorso dinnanzi al Tar di Catania promosso dalla Signora Bertone Carmela**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente

soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in , via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziali adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 20 DEL 30.08.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos, 29.08.2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Froni

Roberta Froni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...3.826.149...sull'intervento Cap. 1245...del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 30/08/2019




IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Mario Cavallaro

g.p.81

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Prof. P. Lo Tarco



L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo
